

## CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0011167 - 12/10/2016 USCITA

Allegati: 0

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, 11 OTT. 2016

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di ROMA Piazzale delle Belle Arti 2 00196 Roma (RM)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 273/2016\_partecipazione dei rappresentanti di lista al voto per corrispondenza

In relazione al quesito del 6 ottobre 2016, con il quale, visto quanto espresso da questo Consiglio Nazionale nella risposta al PO 257/2016, si chiede "se, con l'accordo di tutti i candidati presidenti delle diverse liste presentate, i sottoscrittori di lista possono essere testimoni alle operazioni di voto per corrispondenza nelle mani del Segretario, analogamente a quanto avviene in sede di Assemblea elettorale (art. 11, comma 3, lett. d) e art. 11, comma 10 del regolamento elettorale citato)", si osserva quanto segue.

La disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 del regolamento elettorale (approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 17 agosto 2016) che prevede che "Alle operazioni di voto [nelle mani del Segretario e del Notaio] debbono assistere almeno due elettori che non siano rappresentanti di lista" ha carattere precettivo e pertanto non può essere derogata in alcun modo.

Si evidenzia che le norme dettate per il voto per corrispondenza sono più stringenti di quelle dettate per la composizione del seggio elettorale, in quanto la procedura di voto in assemblea garantisce la pubblicità sia in fase di voto che di scrutinio (art. 11, comma 10 reg. elettorale). Poiché la votazione per corrispondenza non è per sua natura una procedura "a porte aperte", è necessaria la previsione di una regola che assicuri la presenza di soggetti estranei alla competizione elettorale.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione